



OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE E PROLIFERAZIONE DELLA PIANTA AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA - ANNO 2011

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce, nelle nostre zone, fra agosto e settembre producendo grande quantità di polline;
- il numero di soggetti che sviluppano allergie da polline di Ambrosia è in continua crescita e attualmente tale pollinosi risulta essere la più frequente causa di sintomatologie asmatiche con ripercussioni sull'apparato respiratorio;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia nell'ambito urbano sono i terreni incolti, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, gli argini dei corsi d'acqua, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semi abbandonate;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopra citate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi e, in particolare, lo sfalcio delle aree incolte, in periodi e con un numero di interventi stabiliti sulla base di un'attenta osservazione in campo, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta;

Ritenuto dover disporre urgenti misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia negli ambienti urbani e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Vista l'ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Vista la comunicazione A.S.L. del 02/05/2011 con cui è stata trasmessa la nota della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia - U.O. Prevenzione - prot. n.H1.2011.0011637 del 14/04/2011 in merito alla problematica in oggetto in cui sono descritti gli interventi da intraprendere a livello comunale;

Ravvisata la necessità di recepire le disposizioni sia dell'A.S.L. che della Regione Lombardia e dover adottare misure tali da evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili delle sintomatologie allergiche e limitare l'ulteriore diffusione della pianta;

Visto il vigente Regolamento Locale d'Igiene;

Visto l'art. 13 della Legge 833/78 e s.m.i.;

Visti gli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

ai proprietari e/o ai conduttori di aree agricole, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse, ai responsabili di cantieri edili attivi e non, nonché ai proprietari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante, ciascuno per quanto di propria competenza, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza e di eseguire, secondo le vigenti disposizioni della Regione Lombardia, gli interventi di manutenzione e pulizia previsti e cioè:

1) aree urbane, bordi/cigli strada e margini delle grandi opere di viabilità in corso di costruzione:

I sfalcio: entro il 22 luglio 2011;

II sfalcio: entro il 19 agosto 2011;

2) aree in ambito agricolo:

I sfalcio: entro il 12 agosto 2011;

II sfalcio (eventuale): entro il 9 settembre qualora la stagione climatica favorisca un eccessivo ricaccio con fioritura.

Lo sfalcio deve essere in ogni caso eseguito prima della maturazione delle infiorescenze e assolutamente prima dell'emissione di polline.

INVITA

la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba infestante presente negli spazi aperti (giardini, cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio, sia pubblicata sul sito del Comune www.comune.giussano.mb.it per tutto il periodo di validità e al fine di darne la maggiore pubblicità, sia resa nota alla cittadinanza per mezzo di manifesti;
- che la presente ordinanza sia trasmessa al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Patrimonio, all'Ufficio Lavori Pubblici ed alla A.S.L. competente per territorio.

AVVERTE

Che chiunque violi quanto disposto con la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 con riserva di provvedere, previa diffida, d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Giussano, 31 maggio 2011

Il Sindaco
(Gian Paolo Riva)